

Comunicato del Presidente della Regione Piemonte

## **Nomina di competenza della Regione Piemonte del Revisore dei Conti della Fondazione Artea di Caraglio. Presentazione delle candidature.**

In applicazione della legge regionale 23 marzo 1995 n. 39 recante "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti fra la Regione e i soggetti nominati" e s.m.i. e ai sensi dell'art. 14 (Revisore dei Conti) dello Statuto della Fondazione Artea di Caraglio, la Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta Regionale, deve procedere alla nomina del Revisore dei Conti della Fondazione medesima.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, dello Statuto della Fondazione "Il Revisore dei Conti è nominato, mediante la procedura ad evidenza pubblica, dal Fondatore Promotore, con deliberazione della Giunta Regionale (...), ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili".

In forza dell'art. 6, comma 2, dello Statuto, il Revisore dei Conti resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio dalla sua nomina o comunque fino ad avvenuta nomina del nuovo organo e può essere rinominato.

In base alla disposizione di cui al comma 2 dell'art. 14, inoltre, "il Revisore dei Conti è organo di controllo tecnico contabile della Fondazione e (...) verifica, nel corso dell'esercizio, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; verifica se il bilancio consuntivo corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che disciplinano la redazione; esprime con un'apposita relazione un giudizio sul bilancio consuntivo; verifica la **ragionevolezza** e la copertura finanziaria del bilancio preventivo esprimendo un giudizio con un'apposita relazione; vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi della corretta amministrazione ed esprime, con apposita relazione, un giudizio sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento."

Infine, in virtù del comma 3 del soprarichiamato articolo, "Il Revisore dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione. Partecipa anche all'Assemblea dei Sostenitori, su richiesta del rispettivo Presidente".

Il compenso del Revisore sarà oggetto di deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La scelta del nominativo, una volta acquisite le candidature degli interessati, sarà effettuata dalla Giunta Regionale in base ai criteri di carattere generale assunti con deliberazione della Giunta Regionale n. 44 – 29481 del 28.2.2000 "Approvazione dei criteri per le nomine in Enti e Istituzioni operanti nell'ambito della promozione dell'attività culturale e dello spettacolo, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 39/95, sentita la Commissione consultiva per le nomine", fermo restando il rispetto dell'obbligo di iscrizione all'albo dei revisori dei conti, ora registro dei revisori legali ex D.lgs. n. 39/2010, da parte di ciascun candidato. Tali criteri consistono "prioritariamente nella valutazione delle esperienze personali e professionali **specificamente** riferite all'oggetto e alle finalità dell'ente o istituzione per il quale devono essere effettuate le nomine e, in subordine, nella valutazione complessiva del curriculum di studi".

**Coloro che intendono presentare la propria candidatura devono far pervenire alla Direzione Regionale Cultura, Turismo e Commercio - Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo (Via Bertola, 34 – 10122 Torino) entro il termine ultimo e perentorio delle ore 23.59 di giovedì 25 marzo 2021, apposita domanda corredata del curriculum vitae, contenente, **a pena di irricevibilità**:**

- a) oltre ai dati anagrafici, i requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire (tra cui l'indicazione relativa all'albo dei revisori dei conti, ora registro dei revisori legali ex D.Lgs. n. 39/2010);
- b) titolo di studio e requisiti specifici;

- c) attività lavorative ed esperienze svolte;
- d) cariche elettive, e non, ricoperte;
- e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.
- f) dichiarazione di inesistenza di eventuali inconferibilità e incompatibilità e/o cause ostative o l'impegno a rimuovere le incompatibilità;
- g) di accettare preventivamente la nomina qualora conferita;
- h) di aver preso atto degli obblighi di cui alla L.R. n. 17/2012, relativa all'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione;
- i) di aver preso atto di quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 5, comma 9, del decreto legge 6.7.2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla Legge 7.8.2012 n. 135, da ultimo modificato dall'art. 17, comma 3, della Legge n. 124 del 2015;
- j) di essere consapevole delle sanzioni penali – nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti – richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

La domanda deve essere presentata utilizzando il modello predisposto dal Settore regionale Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo, allegato alla presente comunicazione ovvero su carta libera che dichiara e contenga i medesimi dati che vi sono elencati e richiesti: non saranno ritenute valide le candidature che non contengano tutte le dichiarazioni di cui al modulo allegato.

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione della nomina e le seguenti dichiarazioni:

- di non aver riportato condanne penali nei vari gradi di giudizio, né condanne definitive e di non avere carichi pendenti (in caso affermativo occorre specificare quali condanne/carichi pendenti);
- di non trovarsi in nessuno dei casi di incompatibilità di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 39 del 23 marzo 1995 e s.m.i.

Le cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 " nonché le ulteriori istruzioni per la presentazione delle dichiarazioni di cui al citato decreto, sono contenute nell'Informativa allegata al Modello di candidatura.

Si dà, inoltre, informazione dei limiti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla Legge 7.8.2012 n. 135, da ultimo modificato dall'art. 17, comma 3, della Legge n. 124 del 2015 e che si riporta integralmente:

#### Art. 5

(Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni)

1.All'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 della Legge 114/2014, le parole da "a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti, incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. **Il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione".**

2. Le disposizioni dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'istanza di candidatura deve essere:

- a. Inviata a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, all'indirizzo: **Regione Piemonte - Direzione Cultura, Turismo e Commercio, Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo (Via Bertola n. 34 – 10122 Torino).**

Nel caso di invio a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Sulla busta deve essere indicato il riferimento: **Candidatura per la nomina del Revisore dei Conti della Fondazione Artea di Caraglio,**

**ovvero**

- b. inviata alla casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: **attivita-culturali@cert.regione.piemonte.it** sottoscritta con firma digitale valida al momento della ricezione (in formato pdf.p7m), oppure, **in alternativa**, sottoscritta in maniera autografa su supporto cartaceo, convertita in rappresentazione digitale con estensione .pdf ed inviata unitamente alla copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità (sempre in formato .pdf). Nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata, deve essere indicato il riferimento: **Candidatura per la nomina del Revisore dei Conti della Fondazione Artea di Caraglio.**

Non saranno esaminate le candidature inviate oltre le ore e la data sopra indicate o inviate con modalità differenti da quelle sopra specificate, prive della sottoscrizione della domanda, o, quando richiesto, prive della copia del documento di identità in corso di validità, non corredate del curriculum professionale, prive di una o più dichiarazioni e degli elementi richiesti.

**Non è ammessa la consegna delle candidature a mano presso gli uffici regionali.**

Le dichiarazioni rese, ed in particolare quella concernente l'assenza (o la presenza) di condanne penali o di carichi pendenti, costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi degli articoli 46 e 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Si richiamano al riguardo le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. in parola per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. In ogni caso si significa fin d'ora che, rispetto ai nominati, verranno effettuati idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e che qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse si procederà d'ufficio a informare l'Autorità penale ferma rimanendo la possibilità, per l'Amministrazione regionale, di adottare eventuali provvedimenti di decadenza, sospensione o revoca dell'incarico conferito.

I dati personali e le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattati in ottemperanza agli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Generale UE sulla Protezione dei dati n. 2016/679, che abroga la direttiva 95/46/CE, e del D.Lgs. n. 101/2018, esclusivamente ai fini del procedimento di nomina di cui al presente avviso. La mancata comunicazione dei dati richiesti comporta l'impossibilità di procedere alla nomina del Revisore dei Conti della Fondazione Artea di Caraglio.

Si evidenzia altresì che, in base alla L.R. n. 17 del 27 dicembre 2012 "Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione Piemonte", i soggetti nominati ai sensi della L.R. n. 39/95 sono sottoposti agli obblighi di cui agli articoli 2, 5 e 6 della citata legge ai fini della pubblicazione di informazioni e dati nell'apposita sezione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione. La persistente inadempienza a tali obblighi comporta la decadenza dalla carica (art. 7, comma 3, L.R. n. 17/2012).

Ai sensi della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e del D.P.G.R. 29 giugno 2018, n. 5/R, il responsabile del procedimento viene identificato nel Dirigente responsabile del Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo, presso la Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio.

I moduli necessari per la presentazione delle candidature, così come ogni altra informazione, potranno essere richiesti al Settore regionale Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo, con sede in Via Bertola n. 34, Torino (tel. 011/432.3587) e sono altresì reperibili sul sito:

**[www.regione.piemonte/bandipiemonte/](http://www.regione.piemonte/bandipiemonte/)**.

Il Presidente della Regione  
Alberto Cirio

